



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

UFFICIO DI STATO CIVILE

SCelta DEL REGIME NEI RAPPORTI PATRIMONIALI DA PARTE DEGLI SPOSI

(Art. 43 legge 19 maggio 1975 n° 151)

In relazione alla richiesta di pubblicazione di matrimonio effettuata presso questo ufficio

SI AVVERTE

che, in mancanza di espressione di volontà contraria al regime patrimoniale della comunione dei beni, dopo il matrimonio i beni di cui all'art. 177 c.c., saranno assoggettati a detto regime patrimoniale (titolarità comune dei coniugi).

E' possibile, peraltro, in alternativa al regime della comunione, scegliere il regime della separazione dei beni, per il quale ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Detta scelta può essere effettuata, nel corso della celebrazione del matrimonio, con dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, oppure, in ogni tempo, davanti a notaio per atto pubblico.

CODICE CIVILE

Art. 177.

Oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 178.

Beni destinati all'esercizio di impresa.

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 179.

Beni personali.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

GLI SPOSI, LETTO QUANTO SOPRA, DICHIARANO DI VOLER SCEGLIERE IL SEGUENTE REGIME

PATRIMONIALE _____

Firma degli sposi _____

Data _____